



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LAURA PROSPERETTI

Seduta del 31/01/2019

FATTO

La ricorrente lamenta l'illegittimità della condotta dell'intermediario, il quale ha applicato un adesivo sul timbro della società apposto su un assegno ad essa intestato, così impedendone il pagamento da parte della banca trattaria.

La ricorrente afferma che, in data 24.1.2018, veniva depositato sul proprio conto in essere presso l'intermediario resistente un assegno di Euro 4.557,00 ricevuto da altra società. Sennonché, il giorno stesso l'intermediario informava la ricorrente che la banca trattaria aveva reso insoluto il titolo per girata irregolare. In data 8.2.2018, quindi, la ricorrente presentava reclamo alla trattaria, chiedendo di procedere al pagamento dell'effetto. Tuttavia, la banca trattaria replicava di non poter accogliere la richiesta, poiché il sigillo societario apposto sull'assegno era coperto da un'etichetta adesiva applicata dall'intermediario negoziatore. La ricorrente chiedeva quindi a quest'ultimo il risarcimento di Euro 4.557,00. L'intermediario proponeva alla ricorrente di ripresentare alla banca trattaria lo stesso titolo per l'incasso, proposta che però veniva rifiutata. Secondo la ricorrente, la condotta della trattaria le avrebbe impedito di accertare la presenza dei fondi del proprio debitore ed agire a tutela del proprio credito. Tale circostanza sarebbe però interamente ascrivibile alla condotta della resistente. Pertanto, la ricorrente chiede la corresponsione della somma di Euro 4.557,00 a titolo di risarcimento danni.

Parte resistente precisa che l'adesivo applicato sull'assegno conteneva un codice a barre funzionale alla trasmissione del titolo ai competenti uffici interni. Osserva inoltre che l'assegno era stato negoziato in *check-truncation* in data 5.1.2018, con esito impagato per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“mancanza fondi” in prima presentazione il 8.1.2018 e poi il 12.1.2018. Solo successivamente, quindi, la banca trattaria ha rilevato il vizio formale della girata. Pertanto, mancherebbe un rapporto causale tra l’applicazione del codice a barre e l’impagato”, essendo quest’ultimo dovuto esclusivamente alla mancanza di fondi sul conto del traente. Infine, l’intermediario sottolinea di aver mostrato la propria disponibilità a sanare il vizio proponendo alla ricorrente di rinegoziare l’assegno.

Pertanto, la ricorrente non avrebbe subito alcun danno. Chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente afferma che nella corrispondenza intercorsa con la banca trattaria non vi sarebbe evidenza del mancato pagamento dell’assegno per mancanza di fondi. Infatti, nella risposta al reclamo presentato dalla ricorrente, la banca trattaria ha giustificato il mancato pagamento facendo riferimento al solo fatto che il timbro della società risultava coperto dall’adesivo dell’intermediario. Osserva, inoltre, come la proposta dell’intermediario di rinegoziare il titolo fosse inutile, in quanto, da un lato, quest’ultimo era già viziato, e, dall’altro, il decorso dei termini di legge per la presentazione dell’assegno permetteva al traente di disporre la revoca dell’ordine di pagamento. Infine, la ricorrente nota che, qualora fosse accolta la tesi del mancato pagamento per mancanza di fondi, la condotta della resistente risulterebbe ancora più grave, in quanto avrebbe causato l’inapplicabilità della procedura del protesto.

In sede di controrepliche, l’intermediario ribadisce che la mancanza di fondi nel conto del traente sia stata la vera motivazione dell’impagato. In proposito, produce il dettaglio dei messaggi di impagato resi dalla trattaria sia in *check truncation* che in stanza di compensazione. Osserva, inoltre, che la mancata levata del protesto non pregiudica le ragioni creditorie del beneficiario dell’assegno nei confronti dell’emittente diretto, né eventuali successive azioni di recupero credito, le quali avrebbero potuto essere proposte anche in seguito.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio ha ad oggetto la legittimità della condotta dell’intermediario negoziatore di un assegno che ha applicato un adesivo sul timbro della società ricorrente apposto su un assegno ad essa intestato, così rendendo la girata parzialmente illeggibile.

È incontestato tra le parti che l’etichetta adesiva applicata dall’intermediario resistente abbia parzialmente occultato il timbro della società apposto sul retro dell’assegno a questa intestato. Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che il parziale oscuramento del timbro sia stato considerato un vizio di forma della girata, che ha determinato il rifiuto della banca trattaria di pagare l’assegno. Per questi motivi, il Collegio non può che riscontrare la negligenza dell’intermediario nell’adempimento del proprio incarico di negoziazione dell’assegno.

Quanto all’allegazione della banca secondo la quale il mancato pagamento sarebbe stato dovuto alla mancanza fondi, il Collegio rileva che il semplice “*screenshot*” prodotto dalla banca resistente non è idoneo a dimostrare che la ragione effettiva del mancato pagamento dell’assegno sia stata la mancanza dei fondi sul conto del traente. Manca, infatti, qualsiasi dichiarazione della banca trattaria in tal senso, né si riviene alcun riferimento a tale causale nella corrispondenza prodotta in atti tra la banca trattaria e la ricorrente. Sul punto è, peraltro, condivisibile il rilievo della ricorrente, secondo la quale, qualora l’assegno fosse stato effettivamente privo di provvista, il vizio della girata causato dal comportamento della banca negoziatrice avrebbe impedito alla ricorrente di conoscere e dimostrare tale circostanza ai fini dell’esperimento dell’azione diretta nei confronti del traente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Posto quanto sopra, rimane da determinare la misura del pregiudizio che l'erronea apposizione dell'etichetta adesiva può avere causato alla ricorrente. Tale pregiudizio non può essere quantificato, come richiesto dalla ricorrente, in un importo pari al valore dell'assegno di cui è causa. Sebbene sicuramente censurabile, la condotta dell'intermediario non ha determinato la perdita dell'azione causale nei confronti del traente. Di conseguenza, come già rilevato da quest'Arbitro in casi simili a quello di specie, tale pregiudizio *"va ravvisato unicamente nella perdita della possibilità di un recupero rapido e con minor dispendio di energie e di oneri economici del proprio credito, o meglio nella privazione di una chance valutabile in termini economici, in quanto il protesto è idoneo a stimolare il debitore al pagamento e a determinare un risparmio di tempo e di energie per il creditore"* (Collegio di Milano, decisione n. 6320/2015. Sul punto, cfr. anche Collegio di Milano, decisione n. 8529/2014).

Pertanto, accertata la ricorrenza di un danno che si presenta quale perdita di *chance*, e in assenza di altri possibili criteri di determinazione del suo preciso ammontare, tale danno può essere quantificato ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c.. In linea con le precedenti decisioni dell'Arbitro, questo Collegio ritiene congruo e conforme a equità determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno nell'ammontare omnicomprendivo di Euro 500,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 500,00, a titolo di risarcimento del danno, determinato in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA